



# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
[comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it) CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail:

## Regolamento del verde del Comune di Montale per disciplinare aree pubbliche e private

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 80 DEL 27/09/2022

### PARTE PRIMA OGGETTO E DEFINIZIONI

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di uso, di conservazione e di tutela del verde pubblico nonché le modalità di manutenzione delle aree verdi private collocate all'interno del centro abitato o adiacenti alle strade pubbliche e private ad uso pubblico del territorio del Comune di Montale.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Il verde pubblico è costituito dai parchi e dai giardini pubblici, dalle aree verdi, dai giardini di pertinenza degli edifici pubblici, degli impianti sportivi e delle scuole, dalle aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco, dal verde di arredo urbano e dal verde di pertinenza cimiteriale.
2. Per aree ludiche si intendono quelle aree all'interno di parchi o giardini pubblici allestite con giochi e attrezzature ricreative; in tali aree oltre al rispetto delle norme generali è tassativamente vietato il fumo in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs n.6 del 12.01.2016.
3. Per aree ludico sportive si intendono quelle aree attrezzate per la pratica amatoriale in forma libera, di sport individuali o di gruppo.
4. Le aree sgambature cani sono aree individuate all'interno di parchi o giardini pubblici, opportunamente recintate e destinate alla sgambatura dei cani. Tali aree sono istituite e regolamentate con idoneo provvedimento dall'Amministrazione Comunale.
5. Il verde privato è costituito dai giardini o parchi privati, dalle aree non edificate private, dalle aree verdi a corredo di strutture sportive o ricreative private e dalle aree a verde non appartenenti al patrimonio pubblico.

### PARTE SECONDA IL VERDE PUBBLICO

#### Art. 3 - Principi generali

1. Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il riposo, per il gioco, lo studio e l'osservazione della natura.
2. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e alla vigilanza e le prescrizioni contenute nella cartellonistica e nella segnaletica.
3. I cittadini sono responsabili dei danni di qualsiasi natura arrecati al verde pubblico, causati anche da persone, animali o cose di cui hanno la responsabilità e custodia.

4. Nelle aree verdi pubbliche è comunque vietato campeggiare, pernottare, accendere fuochi nonché gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile.
5. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti. È dovere di chiunque segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio o incendi in atto agli organi competenti.
6. E' consentita l'attività di riposo e pic-nic su prati utilizzando le attrezzature (es: tavoli da picnic, panchine) all'uopo installate all'interno dei parchi e giardini.

#### **Art. 4 - Gestione e manutenzione del verde pubblico**

1. La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è compito del Comune, che può effettuare tale servizio in economia o tramite l'affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali.
2. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree comunali, effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite affidamento a terzi, devono rispettare il presente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale può attivare convenzioni con soggetti pubblici o privati per la manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione delle aree a verde pubblico.
4. Il verde pubblico può essere gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale e rimane accessibile al pubblico secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.
5. L'Amministrazione Comunale può attivare procedure per la stipula di contratti di comodato, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, con soggetti privati alla cura di porzioni aree di proprietà dell'Amministrazione o associazioni del volontariato finalizzati al controllo e alla cura di porzioni aree verdi di arredo urbano e di pertinenza stradale.

#### **Art. 5 - Accesso al verde pubblico**

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.
2. I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi pubbliche sono aperte a chiunque.
3. Le aree pubbliche recintate sono fruibili secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
4. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche così come delimitate e indicate da appositi cartelli.

#### **Art. 6 - Gioco libero e attrezzature specifiche**

1. Gli esercizi e i giochi che comportino l'uso di pattini a rotelle, tavolette a rotelle, bocce, pallone o ogni altro mezzo o attrezzatura che possa disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia ovvero causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli animali inseriti nel verde pubblico, sono consentiti esclusivamente negli spazi predisposti per tali scopi.
2. Fatte salve le manifestazioni debitamente autorizzate, l'uso di apparecchi sonori privati è consentito solo con modalità tali da non arrecare disturbo ai frequentatori delle aree verdi pubbliche.
3. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in maniera appropriata.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la vigilanza.

#### **Art. 7 - Circolazione dei veicoli**

1. Nelle aree verdi pubbliche è vietata la circolazione con veicoli a motore.
2. Al comma di cui sopra fanno eccezione le motocarrozze usate per il trasporto dei portatori di disabilità e dei veicoli, di qualunque tipo, necessari alla manutenzione delle aree e di quelli debitamente autorizzati dal Comune.
3. La circolazione con biciclette, pattini a rotelle ovvero altri acceleratori d'andatura è vietata salvo espressa previsione.

#### **Art. 8 - Conduzione degli animali**

1. Nelle aree verdi pubbliche, dove sia consentito l'accesso agli animali, questi devono essere condotti in modo tale da non arrecare disturbo o costituire pericolo per le persone o danno alle cose o ad altri animali.
2. Per poter frequentare le aree verdi pubbliche, ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013 e successive riconferme, i cani devono essere condotti al guinzaglio e i conduttori devono essere muniti di museruola per il caso di necessità. I conduttori inoltre devono avere con se mezzi idonei per la rimozione degli escrementi degli animali.
3. Nelle aree dove sono collocate attrezzature per il gioco dei bambini e dove è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali, questi devono essere condotti, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo, a debita distanza da dette attrezzature e comunque al di fuori di un raggio di almeno 3 metri dalle stesse.
4. È vietato ai proprietari o ai conduttori dei cani abbandonare le deiezioni solide degli animali di cui hanno la custodia negli spazi delle aree verdi e, più in generale, negli spazi pubblici. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni solide e alla pulizia del suolo con i mezzi a ciò idonei. È fatto obbligo al proprietario o all'accompagnatore del cane di essere munito di tali mezzi.
5. L'Amministrazione Comunale individua apposite aree destinate alla fruizione da parte degli animali, dove questi, sotto la sorveglianza del proprietario o conduttore, possono liberamente circolare, fermo restando l'obbligo dei conduttori di munirsi di museruola per il caso di necessità.
6. Ai sensi delle disposizione dell'ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013 e successive riconferme, in vigore per l'anno di riferimento, in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il proprietario o conduttore dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, inseriti nel registro tenuto dai Servizi Veterinari, sono tenuti a dotare il cane di guinzaglio e museruola.
7. I non vedenti accompagnati dai cani addestrati sono esentati dagli obblighi di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 9 – Aree particolari**

1. Le aree dove sono presenti piante di olivo possono essere date in gestione a chi ne faccia richiesta purché queste vengano mantenute in modo decoroso e l'erba venga mantenuta bassa in modo da poter rendere fruibile l'area in qualsiasi momento.

#### **Art. 10 - Attività consentite previa autorizzazione**

1. Lo svolgimento di attività o iniziative non espressamente previste può essere consentito solo previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che, su richiesta di enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, in osservanza ai principi generali del presente Regolamento e sentiti gli uffici competenti per quanto attiene alla sicurezza, alla viabilità, può autorizzare l'organizzazione di assemblee, rappresentazioni, manifestazioni sportive e culturali, spettacoli, esposizioni e comizi nel rispetto delle norme e disposizioni degli organi superiori.

## **PARTE PERZA IL VERDE PRIVATO**

### **Art. 11 - Manutenzione e cura aree verdi private**

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.
2. Le aree agricole incolte o il verde estensivo devono essere comunque mantenute in modo da evitare il degrado dell'area e l'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria.
3. Le aree private devono essere tenute in ordine in modo da non costituire rischio per gli incendi
4. I proprietari delle aree a verde privato comprese nella delimitazione del centro abitato o comunque fiancheggianti il suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell'erba e dei cespugli e siepi così da evitare che la crescita incontrollata degli stessi possa costituire causa di degrado ambientale, pericolo o disagio per la circolazione pedonale ovvero favorire il proliferare di animali nocivi.
5. Si invita la cittadinanza all'uso di prodotti eco-sostenibili.

### **Art. 12 - Residui di potature, sfalci e taglio erba privata.**

1. I residui vegetali provenienti dalle attività di manutenzione del verde privato debbono essere smaltiti come previsto dal Regolamento di smaltimento dei Rifiuti.

## **PARTE QUARTA ALBERATURE URBANE**

### **Art. 13 - Alberature pubbliche e private**

1. Tutte le piante del territorio comunale costituiscono il patrimonio ambientale della comunità e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

### **Art. 14 - Abbattimento di alberi pubblici e privati**

1. L'abbattimento degli alberi pubblici e privati deve essere limitato ai casi strettamente necessari, per motivi di incolumità pubblica e privata, per la tutela delle persone e cose.
2. L'abbattimento di alberi privati secolari o di alto fusto o che comunque caratterizzino la zona e l'ambiente nel quale sono inseriti deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, con autorizzazione da richiedersi all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata. L'atto di assenso o di diniego verrà rilasciato entro 30 giorni, previa verifica della motivazione, dello stato di necessità e delle caratteristiche dell'albero da abbattere.
3. Gli interventi di abbattimento necessari al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità sono eseguiti in deroga al procedimento di cui al precedente comma 2 purché sia data, appena possibile, comunicazione all'ufficio ambiente e verde pubblico.
4. Durante le operazioni di abbattimento dovranno essere seguite tutte le norme e gli accorgimenti al fine di prevenire ogni tipo di danno o incidente a persone o cose; ridurre al minimo gli eventuali disagi al transito dei veicoli; contenere i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.
5. Qualora l'abbattimento comporti rischi o disagi per la circolazione o l'incolumità pubblica, il proprietario deve dare preventiva comunicazione ai competenti uffici di Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.

### **Art. 15 - Richiamo al Regolamento Urbanistico.**

1. Nelle aree urbane, facendo salve le disposizioni del Codice civile, è vietato l'abbattimento di alberi con diametro superiore a 30 cm. tranne nei casi autorizzati dall'Amministrazione

Comunale. La suddetta autorizzazione è concessa una volta acquisita la garanzia, mediante idoneo atto d'obbligo, della messa a dimora di una nuova pianta entro i sei mesi successivi all'abbattimento. I filari inseriti dal Piano Strutturale tra le invarianti del territorio e, comunque, i filari di alto fusto di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, devono essere conservati nella loro integrità, salvo il sopravvenire di fitopatologie irreversibili, sostituendo con nuovi esemplari della stessa specie quelli abbattuti con regolare autorizzazione.

#### **Art. 16 - Indicazioni delle specie arboree a miglior inserimento ambientale**

1. Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte, in modo da ottenere la massima garanzia di attecchimento e l'assicurazione di ottime condizioni di sviluppo.
2. Per la piantumazione in aree a verde pubblico deve essere privilegiata la scelta di specie autoctone rispetto a quelle esotiche. La scelta delle specie arboree deve tener conto delle caratteristiche climatiche e ambientali, degli aspetti storico-paesaggistici e, ove è possibile, deve altresì rispecchiare le caratteristiche naturali originarie dell'habitat ove devono essere inserite.
3. Anche per il verde privato, nonostante alcune specie esotiche possano trovare un inserimento nell'architettura e nell'ambiente urbano, il loro impiego deve essere limitato ponendo attenzione all'impatto nell'ambiente circostante, specialmente se già caratterizzato dalla vegetazione locale tradizionale.
4. In particolar modo nelle zone umide e specialmente nelle zone di particolare pregio ambientale ogni insediamento arbustivo o arboreo dovrà tener conto delle caratteristiche naturali dell'ambiente. Dovranno essere mantenute e curate le vegetazioni spontanee e palustri o che possono essere luogo di riproduzione o nidificazione della fauna.
5. Per la realizzazione di viali e alberature limitrofe a strade pubbliche o di uso pubblico devono essere scelte alberature con apparato radicale che limiti al minimo le possibilità di danneggiamento dovuto alla crescita e piante capaci di buon adattamento nell'eco-sistema urbano.

#### **Art. 17 - Api e specie mellifere**

1. Ogni nuova piantumazione dovrà essere valutata al fine di favorire lo stato di salute delle api e degli insetti impollinatori. Le piante, soprattutto di tipo arbustivo, saranno preferibilmente idonee ad ospitare le api selvatiche. La lotta alle zanzare si dovrà concentrare sulla prevenzione e privilegiando interventi larvicidi basati sull'uso di prodotti biologici a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* o similare. In ogni caso di dovranno seguire le disposizioni della LR 27 aprile 2009 n.21 indicante le norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba nelle fasi e condizioni indicate dalla legge. Inoltre interventi di disinfestazione dalle zanzare, effettuati a calendario mediante trattamenti adulticidi è espressamente vietata dalla DGRT n. 582 del 23/05/2022 - "Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana".

#### **Art. 18 - Interventi in prossimità di piante**

1. Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura in prossimità degli apparati radicali delle alberature su suolo pubblico, devono avere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico, che deve esercitare supervisione e controllo nelle modalità di esecuzione.

### **Art. 19 - Distanze e confini**

Le distanze e i confini tra alberi e proprietà sono regolati dagli art. 892 e seguenti del Codice Civile.

1. In prossimità delle ferrovie è obbligatorio verificare la stabilità della pianta con cadenza almeno annuale qualora la chioma potesse, in caso di caduta, interessare la linea ferrata.

### **Art. 20 - Danneggiamenti**

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e come tali sanzionati.

2. È vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature, nonché operare incisioni di qualsiasi natura sulle piante, o danneggiarle con fili di ferro o infissione di chiodi.

## **PARTE QUINTA DIFESA DA PARASSITI E FITOPATIE**

### **Art. 21 - Principi generali**

1. È fatto obbligo ai proprietari di piante, arbusti o colture interessati da fitopatie o parassiti di intervenire nei modi più appropriati, a tutela del proprio verde.

### **Art. 22 - Lotta alle patologie del patrimonio arboreo**

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo prevenire, in base alle normative vigenti, ex art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono creare danni al verde pubblico e privato;

2. Per tutto il patrimonio a verde, pubblico o privato, è fatto obbligo ai proprietari procedere agli interventi di lotta alle fitopatie previste dalle normative nazionali e regionali nonché seguire le indicazioni contenute nel Piano di Azione Regionale (P.A.R.) per contrastare la diffusione dei patogeni che provocano malattie dannose per la vita delle piante;

3. Per contenere il diffondersi di malattie vengono individuate le seguenti regole:

- Controllo periodico delle piante, e allertamento degli organi competenti sopra elencati ad ogni minimo sospetto di sintomo;
- In caso di nuovi impianti, privilegiare le piante più selezionate e meno sensibili all'attacco dei parassiti e dei batteri;
- In caso di potature utilizzare attrezzature sterili, cercando di effettuare gli interventi prima della ripresa vegetativa.

4. Nelle aree di proprietà pubblica è fatto divieto di utilizzo di pesticidi tipo glifosato ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2016 del ministero della Salute.

5. All'interno delle aree cimiteriali è possibile utilizzare trattamenti diserbanti tramite l'utilizzo di pesticidi sostenibili previo parere dell'azienda sanitaria locale.

6. Nelle aree di proprietà privata si invitano i cittadini ad utilizzare prodotti sostenibili.

## **PARTE SESTA VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **Art. 23 - Accertamento delle violazioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate, dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale nonché dalle forze dell'ordine competenti in merito previo parere degli uffici e organi competenti qualora necessari.
2. Si applicano le disposizioni di cui al titolo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 24 – Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (da euro 25 a euro 500).
2. Per le violazioni alle norme sul divieto di fumo si applica l'art. 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.i..

### **PARTE SETTIMA**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 25 - Abrogazioni**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili contenute nei regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati.

#### **Art. 26 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che l'approva.